

STATUTO

**"C.O.C.E.A. - COOPERATIVA
SOCIALE OPERATORI
CULTURALI PER
L'EDUCAZIONE ATTIVA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA LUNIGIANA
229/A

Numero REA: SP - 66039

Codice fiscale: 00261330112

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" all'atto N. 21691 di RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
**"C.O.C.E.A. - COOPERATIVA SOCIALE OPERATORI CULTURALI
PER L'EDUCAZIONE ATTIVA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

NORME APPLICABILI

Articolo 1

Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa sociale denominata
**"C.O.C.E.A. - COOPERATIVA SOCIALE OPERATORI CULTURALI PER
L'EDUCAZIONE ATTIVA"**

La Società ha sede in Comune di La Spezia e potrà istituire
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia
in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.
Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è
quello risultante dal libro soci.

Articolo 2

Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria dei Soci.

Articolo 3

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano
le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali
sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la
disciplina della società cooperativa, le disposizioni in
materia di società a responsabilità limitata, ove ne
ricorrano i requisiti richiesti all'art. 2519 ultimo comma
del codice civile.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività
diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone di cui
all'art. 4 della legge n° 381 dell'8 novembre 1991.

La società si iscriverà al Registro regionale delle
cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012
istituito ai sensi della Legge n.381 dell'8 novembre 1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione
dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal
d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6

comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell'art. 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all'art.18 del presente statuto.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, con possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni di rappresentanza di cui Legacoop sia promotrice o aderente.

Articolo 5

Oggetto

La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione di servizi socio-educativi come Nidi e Scuole d'Infanzia, Spazi Gioco, Centri Bambini, Centri socio-educativi, Servizi di affidi educativi a tempo parziale, Servizi di Assistenza Handicap (scolastica ed extrascolastica), Centri Diurni per disabili e attività di animazione.

La cooperativa intende promuovere la ricerca e la sperimentazione in campo pedagogico e culturale, garantire il rispetto dei diritti del bambino e favorirne le possibilità di crescita serena, libera e cosciente.

A tal fine la cooperativa si propone di:

1. promuovere la sensibilizzazione a questi problemi, attraverso la discussione e il confronto democratici;
2. trasmettere tecniche e proposte pedagogiche nel più ampio tessuto sociale;
3. sviluppare il confronto tra le varie esperienze di lavoro e di ricerca in questo

ambito.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà gestire corsi di perfezionamento e di ricerca nel campo pedagogico od espressivo, gestire attività a livello culturale e pedagogico in collaborazione alle diverse istituzioni, scolastiche, amministrative, politiche, sindacali e territorio.

Sempre con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa si propone di realizzare, promuovere e sviluppare progetti che prevedono lo svolgimento di attività diverse, come l'agricoltura sociale, la trasformazione di erbe officinali, attività artigianali e industriali, attività commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n° 381 dell'8 novembre 1991.

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono anche essere ammessi alla cooperativa soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente, i quali saranno iscritti in apposita sezione del libro soci e la cui prestazione a favore della cooperativa sarà disciplinata conformemente a quanto prescritto dalla legge n.381 dell'8/11/1991 e successive modificazioni.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento interno.

Se la cooperativa è costituita da almeno nove soci, possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non

siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.

Articolo 7

Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8

Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
 - b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
 - c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
 - d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
 - e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.
- E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva

autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9

Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile..

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della

scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa

sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo dall'assemblea nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
- i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;
- m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed

esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15

Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16

Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 17

Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, se esistenti, alla riserva legale.

TITOLO V

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18

Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

RISTORNI

Articolo 19

Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzioni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, oppure, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota di capitale sociale.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

BILANCIO

Articolo 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
- b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito

dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 21

Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22

Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.

In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23

Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;

b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 Legge 31.1.1992 n. 59;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24

L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. nomina l'organo amministrativo;
3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata, da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26

Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Articolo 27

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nell'Albo dei soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la quota posseduta.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO IX

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30

Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli

amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

In sede di nomina possono inoltre essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione

siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

TITOLO X

I CONTROLLI

Articolo 33

Sindaco unico e revisore

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2477 c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei

conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Articolo 34

Collegio Sindacale

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO XI

ARBITRATO

Articolo 35

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da

uno o più arbitri nominati dalla Lega Ligure delle Cooperative, che dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso ciò non avvenga nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.

In caso di più arbitri, la sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio, che sarà eletto dagli arbitri stessi.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/1992, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39

Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40

Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Firmato Monica Rossi

" Rocco Paolo Infantino Notaio sigillo